

N. 08/2011

del 10.02.2011

Nota informativa a cura della Segreteria Nazionale
FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO - Piazza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma
Presidenti Nazionali: FIGISC - LUCA SQUERI - ANISA - STEFANO CANTARELLI
Segretario Nazionale FIGISC ANISA: FABRIZIO PARROTTA -
Telefono: 06 5866351 - Fax 06 58331724
e-mail : figisc@confcommercio.it anisa@confcommercio.it - sito internet: www.figisc.it

pagine 4

TANTO TUONÒ... CHE NON PIOVVE! (di Luca Squeri)

Ebbene sì, tanto tuonò.....che non piovve.

In attesa di vedere presentato il testo del governo abbiamo sentito parlare di tutto ed anche del suo contrario.

La sintesi sarebbe stata, secondo le ipotesi più catastrofistiche, che il provvedimento del Consiglio dei Ministri avrebbe capovolto l'accordo stipulato il 14 settembre 2010 tra il Governo e le Organizzazioni di Categoria dei Gestori, dando il via alla *deregulation* della contrattualistica, all'espulsione dei Gestori dalla rete ed alla "ghostizzazione" degli impianti.

Così **non è**.

Sulla **contrattualistica** il testo, reso finalmente noto, **riprende esattamente parola per parola il testo dell'articolo relativo ai contratti** (Nuove forme contrattuali tra società petrolifere e gestori di impianti di distribuzione carburanti) **che era stato convenuto nell'Accordo del 14 settembre 2010.**

Anche **il testo dell'articolo relativo alla ristrutturazione della rete** (Ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti) riprende esattamente parola per parola quello **che era stato convenuto nell'Accordo del 14 settembre, riscrivendo la**
(CONTINUA IN SECONDA) →

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE: LE NORME PER IL SETTORE

Riproduciamo il testo dello "Schema di disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza" per le norme che più direttamente interessano la Categoria ed il rapporto con l'accordo Governo-Gestori di data 14/09/2010.



ART. 4

(Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti)

1. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

(CONTINUA IN TERZA) →

TANTO TUONÒ...CHE NON PIOVVE... (segue dalla prima)

norma relativa all'installazione dei *self service pre payment* nella rete distributiva, **precisando che tali apparecchiature rimangano aperte comunque anche durante l'effettuazione del servizio nell'orario di apertura dell'impianto, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del GESTORE^(*), o di suoi dipendenti.**

(*) nel testo si parla più tecnicamente del "titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza").

Infine, **per il non oil** – su cui si svincolano i limiti per attività di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita della stampa quotidiana e periodica e dei generi di monopolio – **la titolarità spetta al titolare dell'autorizzazione UTF, ossia il Gestore, salvo sua rinuncia.** E' stato aggiunto che **tali attività potranno essere esercitate da anche da altri soggetti se tali attività si svolgono all'esterno dei locali affidati al medesimo Gestore.**

Possiamo dire, dunque, con estrema serenità, che il Governo non ha smentito gli impegni assunti con la Categoria con l'accordo del settembre scorso **riconfermando il principio irrinunciabile della permanenza del Gestore nella rete.**

Fermo restando che il provvedimento non è stato licenziato, c'è da osservare che il temporale ha sollevato e sta sollevando altre perturbazioni: si sono inserite nello scontro, infatti, le posizioni di alcune **parti politiche** anche di maggioranza che pensano ad attaccarvi altre questioni, ci sono categorie (**i tabaccai**) che si ritengono minacciate dalle aperture su alcune attività *non oil* ai Gestori e hanno levato gli scudi, e non si faranno attendere le reazioni degli altri attori della **filiera petrolifera**, che già hanno fatto pressioni innumerevoli per stravolgere quello stesso Accordo (peraltro pesantemente criticato anche dall'**Antitrust**).

E la conseguenza è che si fanno ancora più aleatorie le sorti di un provvedimento già ampiamente oggetto di scontro e di rischi grandissimi per la Categoria, e che i rischi di ulteriori "*contributi*" alla sua modificazione (con tutta probabilità peggiorativi per la Categoria) sono aumentati.

Che il Governo abbia ritirato il disegno di legge per farne un decreto legge "*di immediata applicazione*" (elemento usato per alzare di nuovo la tensione dopo che le anticipazioni sui testi si erano rilevate non veritiere) è una interpretazione tra diverse altre del tutto diverse e contrarie ed senz'altro autorevoli. Vero è che ci sono componenti del Governo (la LEGA) che pensano ad un decreto legge per inserire norme sanzionatorie sulla supposta "*doppia velocità*" dei prezzi.

E questo è un altro film, con contenuti che poco ci azzeccano con le norme sulla distribuzione, insomma diverso da quello che si vuol vendere per gettare letteralmente benzina sul fuoco.

La mancata adozione del provvedimento crea adesso più rischi di quanti non siano i limiti che avrebbe scontato la sua approvazione.



TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE: LE NORME PER IL SETTORE (segue dalla prima)

definite le misure per promuovere la razionalizzazione della rete di distribuzione. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato, in misura non eccedente il venticinque per cento dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato, all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi all'entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è determinata l'entità sia dei contributi di cui al comma 2, sia della contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 2, ove necessaria ai fini della presente legge, per un periodo non superiore a due anni, articolandola in una componente fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, in misura complessivamente non superiore a quella prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attività produttive 7 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2003.

4. I Comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001, o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione alla Regione ed al Ministero dello sviluppo economico. A decorrere dalla data

di entrata in vigore della presente legge fino alla loro effettiva chiusura per tali impianti è prevista la contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui al comma 3.

Il testo di questo articolo è identico a quello concordato per i commi 2 e 4 dall'accordo del 14/09/2010.



ART. 7

(Nuove forme contrattuali tra società petrolifere e gestori di impianti di distribuzione carburanti)

1. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, così come integrato e modificato dalle leggi 496/99 e 57/01, in alternativa al solo contratto di fornitura ovvero somministrazione possono essere introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, a condizione che tali differenti tipologie contrattuali siano state precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalità di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

2. Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 1 possono comunque essere adottate solo dopo il loro deposito presso il Ministero dello sviluppo economico che ne deve curare la pubblicizzazione.

3. I modelli contrattuali di cui ai commi precedenti debbono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.

Il testo di questo articolo è identico a quello concordato per i commi 2 e 4 dall'accordo del 14/09/2010.

ART. 24

(Principi in materia di rete distributiva dei carburanti)

1. Al fine di incrementare, l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti dovranno prevedere anche la presenza di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

2. Per gli impianti già esistenti, tale adeguamento dovrà essere effettuato entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato adeguamento entro i termini fissati sarà dovuta una sanzione amministrativa variabile, in funzione dell'erogato dell'anno precedente, tra un minimo di mille euro e un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento.

3. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, o di suoi dipendenti.

4. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai Comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001, ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore.

Al testo di questo articolo rispetto all'accordo del 14/09/2010 è stato aggiunto il comma 3

ART. 25

(Apertura di servizi "non oil" nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti)

1. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:

a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;

c) l'esercizio della rivendita di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni. 2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, le parole: *"con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500"* sono soppresse.

3. Le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza salvo rinuncia del titolare esercizio medesimo. **Possono essere gestite anche da altri soggetti nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio.**

4. Nel rispetto delle loro competenze le Regioni, le province autonome e gli enti locali, nell'adozione di leggi o provvedimenti in materia, assicurano la tutela del principio di concorrenzialità di cui al presente articolo.

Al testo di questo articolo rispetto all'accordo del 14/09/2010 è stata aggiunta al comma 3 la parte evidenziata in grassetto